



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1977**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA GIOVANNA FERRERO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 607 del 16 ottobre 2014 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Giovanna Ferrero, nata a Carmagnola (TO) il 27 ottobre 1967;

VISTA la nota del 23 marzo 2021 (prot. n. 22123 di pari data), con la quale Unicredit S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte della Sig.ra Giovanna Ferrero, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 30 giugno 2021 (prot. nn. 45489 e 45490 di pari data), 14 dicembre 2021 (prot. nn. 82412, 82413, 82415, 82418, 82420, 82422, 82424, 82425 di pari data), 17 gennaio 2022 (prot. n. 2651 di pari data), con le quali Unicredit S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato della menzionata consulente;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 31 gennaio 2022 (prot. n. 5745/22), notificata alla consulente in pari data, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla Sig.ra Giovanna Ferrero, ai sensi dell'articolo 196, comma 2 del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari, per non aver verificato l'identità della clientela, prima di raccoglierne le sottoscrizioni;

RILEVATO che con note del 14 febbraio 2022 (prot. nn. 10934, 10982 e 10984 di pari data), la consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note del 17 febbraio 2022 (prot. nn. 11989 e 11990 di pari data), ricevute dalla consulente in pari data, con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessata;

ESAMINATE le memorie difensive presentate nell'interesse della parte in data 4 marzo 2022 (prot. nn. 15962 e 16015 di pari data);

VISTO il verbale dell'audizione personale della Sig.ra Giovanna Ferrero, svoltasi in data 22 marzo 2022 in modalità telematica – conformemente alla “*Procedura per l'audizione a distanza delle parti*” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020 – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con le suddette note del 4 marzo 2022, riscontrate dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota del 7 marzo 2022 (prot. n. 16217 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 31 maggio 2022 – trasmessa in pari data anche alla parte e all'Intermediario per il quale la consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n. 36507/22) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra citati addebiti contestati alla Sig.ra Giovanna Ferrero e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, la Sig.ra Giovanna Ferrero non si è avvalsa della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative né l'Intermediario ha fatto pervenire proprie osservazioni;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico della consulente la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;



CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi per la violazione dell'art. 159, comma 4, del medesimo Regolamento;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, appare congruo applicare nei confronti della Sig.ra Giovanna Ferrero la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dall'Albo, in ragione delle seguenti circostanze:
  - la condotta in esame ha riguardato il mero aggiornamento di modulistica in scadenza - peraltro nel momento di emergenza pandemica - e ha interessato un esiguo numero di clienti, di età avanzata e in precarie condizioni di salute, che risultavano quasi del tutto inoperativi dal punto di vista degli investimenti finanziari;
  - la condotta ha avuto una durata circoscritta - vista la successiva operosa attività della consulente che ha regolarizzato le posizioni dei clienti coinvolti, laddove possibile - e non ha spiegato alcun sostanziale effetto, dal momento che non risulta in atti il compimento di operazioni di investimento contestuali o successive alla compilazione e sottoscrizione dei moduli Mifid. Per tale motivo la condotta in esame non ha cagionato alcun danno ai clienti coinvolti che, infatti, non hanno sporto reclamo;
  - dalla documentazione in atti non risulta che la condotta della consulente, ancorché irregolare, fosse diretta a conseguire uno specifico vantaggio economico personale, in quanto esclusivamente orientata dalla necessità di ottemperare all'obbligo di aggiornare modulistica in scadenza;
  - la consulente ha tenuto un atteggiamento ampiamente collaborativo sia nell'ambito delle verifiche audit disposte dall'Intermediario, sia nel presente procedimento;
  - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dalla consulente, non risultano reclami né alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta dalla Sig.ra Giovanna Ferrero a titolo di colpa;



RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti della consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti della Sig.ra Giovanna Ferrero, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

l'adozione nei confronti della Sig.ra Giovanna Ferrero, nata a Carmagnola (TO) il 27 ottobre 1967, della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti